

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12 DEL 02/05/2018

Con gli ISA arriva la pagella del contribuente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato, con D.M. 23 marzo 2018, i primi 69 indici di affidabilità fiscale che interessano alcune attività nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali. Gli ISA entreranno in vigore dal periodo d'imposta 2018, con l'obiettivo di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme, semplificando gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari. Gli indici esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Come è possibile migliorare il profilo di affidabilità per accedere al regime premiale?

Con D.M. 23 marzo 2018, recante "Approvazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2018, sono stati approvati i primi **69 indici di affidabilità fiscale - ISA** suddivisi tra **commercio, servizi, attività professionali** e comparto **manifatturiero**.

Come previsto dalla **legge di Bilancio 2018** gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Cosa ha previsto la legge di Bilancio 2018

Come si evince dalla lettura del dossier studi della Camera dei Deputati e del Senato che ha accompagnato l'approvazione della legge di Bilancio 2018, l'obiettivo dichiarato della norma è quello di assicurare a tutti i contribuenti un **trattamento fiscale uniforme** e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

La Manovra correttiva 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici **benefici**, in relazione ai diversi **livelli di affidabilità**, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

La premialità può configurarsi anche nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'individuazione delle attività economiche interessate è operata con il provvedimento del 22 settembre 2017 (70 settori per circa 1,4 milioni di contribuenti).

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono, su una **scala da 1 a 10**, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso al regime premiale.

Contestualmente all'adozione degli indici di affidabilità cessano di avere effetto le disposizioni relative agli studi di settore.

Cause di esclusione: chiarimenti dal decreto del MEF

La Manovra correttiva 2017 definisce alcune cause di **esclusione** dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tra le quali rientrano le seguenti ipotesi:

- quando il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- quando il contribuente dichiari ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Nel D.M. 23 marzo 2018 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano nei confronti:

- a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- c) dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- d) degli **enti del Terzo settore non commerciali** che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa;
- e) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
- f) delle **imprese sociali**;
- g) delle società **cooperative**, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Il software delle Entrate

Il decreto del MEF evidenzia che il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve segnalare anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la

coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il programma informatico consente, altresì, al contribuente la possibilità di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. Nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, il programma informatico tiene conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.

Come migliorare il profilo di affidabilità per accedere al regime premiale

Il D.M. 23 marzo stabilisce che, al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla Manovra correttiva 2017, i contribuenti interessati possono indicare nelle **dichiarazioni fiscali** ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'**IRAP** e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'**IVA**, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

La dichiarazione degli importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Distinti saluti

Dott.ssa Angela Cunzio